

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 8 settembre 1970, n. 227

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n.153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

TITOLO III - Ricorsi e controversie in materia di prestazioni

Articolo 47

Proposizione dell'azione giudiziaria

Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (1) (2)

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. (1)

Dalla data di reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. (3)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 19.09.1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.11.1992, n. 438.

(2) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, c. 2, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, C.Cost. 11-18.03.1999, ordinanza n. 76, G.U. 24.03.1999, n. 12, Serie speciale.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 38, D.L. 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155) con decorrenza dal 06.07.2011 e si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del D.L. 06.07.2011, n. 98.